CAMERA DEI DEPUTATI N. 2946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANGANELLI, BARBIERI, BONGIORNO, BRACCI, CACCAVARI, CALDEROLI, CALVANESE, CAMOIRANO, CENNAMO, CERESA, COMMISSO, CORNACCHIONE MILELLA, DANIELI, DI FONZO, DI LELLO FINUOLI, DI STASI, GAMBALE, GIACCO, GIANNOTTI, GIARDIELLO, ANTONIO GUIDI, JERVOLINO RUSSO, INCORVAIA, LA CERRA, LA SAPONARA, LOMBARDO, LUCCHESE, LUMIA, MARIANO, MATTINA, MIGNONE, MONTICONE, NAPPI, NARDINI, NOVELLI, DONATO PACE, PECORARO SCANIO, PEPE, PERINEI, PORCARI, REALE, ANTONIO RIZZO, SALES, SAONARA, SCANU, SCERMINO, SCHETTINO, SCOZZARI, SETTIMI, SODA, SOLAROLI, TANZARELLA, TORRE, TRIONE, VIGNALI

Norme per la valorizzazione e la tutela delle feste tradizionali

Presentata il 25 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stato sostenuto che « se si definisce la cultura come l'insieme dei modi di espressione grazie ai quali un gruppo può conoscere la sua condizione, trasformarla, darle un senso, è chiaro che la festa è al centro di questo insieme » (A. Simon).

È noto, d'altronde, che la festa di una collettività è descritta dalle scienze sociali come il momento in cui l'uomo – individuale o collettivo – pratica il mondo, feconda il quotidiano, diventa l'attore di sé. Più precisamente, la festa popolare, soprattutto quando si radica nella *traditio* della comunità locale, può ben considerarsi come un « momento creativo » che, con il suo calore, la sua freschezza ed originalità, permette al protagonista di innalzarsi al di sopra della banalità della quotidianità.

Viene, così, individuato un piano della festività, vale a dire un piano di esistenza umana diverso da quello comune, sul quale ogni atto si trasforma da quotidiano in festivo. Ed ecco, allora, che tra tutte le possibili realtà umane la festa è un elemento culturale con una propria identità e,

pertanto, essa è distinguibile con sicurezza da ogni altra esperienza.

In questa prospettiva, se è vero che « al giorno d'oggi un numero crescente di individui dispone di risorse per vivere, ma non di un significato per cui vivere » (V. E. Frankl), è anche vero che la festa popolare tradizionale, laddove è ancora vissuta con entusiasmo, rappresenta un'apertura proprio verso la dimensione del significato.

D'altro canto, le feste popolari di tipo tradizionale hanno anche un loro valore storico in quanto in esse quasi sempre si riscontrano tradizioni, immagini, simboli arcaici, alcuni dei quali, come è stato rilevato da diversi studiosi, sono rimasti allo stato di « sopravvivenze » anche nelle società più industrializzate.

Da tenere anche presente che le scienze umane indicano la festa come il punto *culminante della dinamica sociale, non* soltanto dal punto di vista religioso, ma anche da quello economico e sociale. Essa, infatti, si presenta sovente come il momento della circolazione della ricchezza, dei mercati più considerevoli, della distribuzione prestigiosa delle riserve accumulate. Nel contempo essa è anche l'occasione nella quale si riconciliano e fraternizzano le differenti categorie sociali mentre si confondono fra loro i vari gruppi complementari ed antagonisti. In tal modo la festa diventa un'occasione approvata dalla società di dare espressione a sentimenti che normalmente sono o repressi o trascurati.

In questo contesto, le feste popolari vanno considerate come parte integrante del patrimonio culturale delle comunità che le organizzano, soprattutto quando le stesse feste, rinnovandosi da lungo tempo, possono farsi rientrare fra le « tradizioni » di quelle comunità locali. In questo caso, la festa assume tutti i caratteri specifici degli elementi culturali oggetto di studio *delle discipline etno-antropologiche. In* quanto tali, le diverse e numerose feste popolari che si organizzano nel nostro Paese possono a buon diritto farsi rientrare tra quei beni che – come detta l'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 19 aprile 1990, n. 84, « costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura ».

D'altro canto, grazie all'inserimento delle feste tradizionali nella categoria dei beni culturali da tutelare e valorizzare, si supera anche quella sorta di « staticità » che sembra caratterizzare quegli elementi – manoscritti, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, elementi d'interesse numismatico, cose interessanti sia la paleontologia che la preistoria e le civiltà primitive, ville, parchi e giardini aventi interesse artistico o storico (cfr. legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 1) – classificati come « beni culturali » dalla nostra legislazione.

Bisogna però riconoscere che, negli ultimi tempi, la « testimonianza della storia, della civiltà e della cultura » offerta dalle *feste tradizionali, tende sempre più* ad appannarsi. Invero, la festa sta purtroppo diventando sempre meno festa di popolo in quanto viene sempre più gestita dagli stessi protagonisti della quotidianità, ciascuno dei quali, pretendendo di far prevalere la propria prospettiva essenzialmente economicistica, finisce per vanificare il carattere culturale di fondo della festa stessa. Questa, come è stato rilevato da alcuni antropologi, si presenta come un « fatto totale », ossia come una realtà umana avente una molteplicità di dimensioni: religiosa, magica, estetica, ludica, sociale, economica e così via.

In altre parole, è in atto il tentativo di inserirsi nelle feste popolari tradizionali per organizzarle « in vista di... », « in funzione di ... », con conseguente mercificazione delle stesse che, gradualmente, finiscono per perdere le loro radici culturali, svuotandosi sempre più del loro significato originario ed originale.

Di qui l'esigenza di tutelare e valorizzare le feste tradizionali quali elementi di *rilievo del patrimonio culturale del nostro* Paese. A tale scopo, appunto perché – come abbiamo cercato di dimostrare – le feste tradizionali sono da considerarsi a pieno titolo « beni culturali », ne consegue che ad esse va applicata la normativa finalizzata alla tutela delle « cose [...] che presen-

tano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico » (legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 1, primo comma), ovvero « alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico » (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 48), per il tramite di interventi di « recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione » (legge 10 febbraio 1992, n. 145, articolo 1).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Feste tradizionali).

1. Sono considerate feste tradizionali le feste organizzate continuativamente almeno dall'anno 1900.

2. Il programma di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84, si applica anche alle feste tradizionali, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano.

3. I beni mobili e immobili e le testimonianze etnografiche connessi alle feste tradizionali, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che costituiscono una rilevante testimonianza della storia, della civiltà e della cultura delle comunità che le organizzano sono tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

ART. 2.

(Comitato di settore per i beni etno-antropologici).

1. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunto il seguente numero:

« 6-*bis)* comitato di settore per i beni etno-antropologici ».

2. Il comitato di settore per i beni etno-antropologici, previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come modificato dal comma 1 del presente articolo, individua le feste tradizionali meritevoli di tutela e valorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

(Programma di intervento).

1. Alle feste tradizionali di cui alla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Per la realizzazione di un programma triennale di indirizzo per gli interventi organici di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale delle feste tradizionali è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue per gli anni 1995, 1996 e 1997.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa corrispondenti alla categoria quarta dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, con esclusione delle spese obbligatorie. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.